



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

Via De Gasperi, n. 76/b - 88100 CATANZARO
Tel. 0961531411 - PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
C.F.: 97003130792 - Cod. IPA: 1Z9UFO

CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE

Affidamento dei servizi assicurativi per fabbricati nonché per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti per le esigenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro.

CIG:Z633DAA3BF

CONTRAENTE TAR Calabria – sede di Catanzaro

SOCIETA' Generali Assicurazioni S.p.a.

DECORRENZA DATA EMISSIONE PRIMA QUIETANZA

GLOSSARIO

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.

Danno liquidabile

Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo/risarcimento, ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Durata

Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Polizza.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Indennità/Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).

Parti

Il Contraente e la Società

Polizza

L'insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'affidamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico e disciplinare.

Il T.A.R. è situato in Catanzaro in via A. De Gasperi n. 76/b (88100) con una superficie totale pari a mq. 2.404,00 circa (aree interne ed esterne).

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto assicurativo ha la durata di un anno a decorrere dalla data indicata nella polizza.

il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla naturale scadenza, mediante lettera raccomandata e/o comunicazione da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

A tal fine l'Amministrazione dichiara:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza;
- b) di non aver annullato contratti di assicurazioni per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizze con altre Compagnie di assicurazioni per rischi analoghi;
- d) Non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della polizza, oggetto del presente affidamento.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. 6 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 7 Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del premio

In deroga all'art. 1901 del codice civile la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato all'art. 2 – durata del contratto – della polizza ancorché la prima rata di premio sarà pagata entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, come specificato dalla società assicuratrice – prot. n. 2531 – del 16 dicembre 2022, che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 9 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 11 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Amministrazione deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci;
- e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 13 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.20, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti, fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;

II Arredamento domestico ed attrezzature - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

a) per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

b) per arredamento domestico, attrezzature e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 15 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società

risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 16 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 19 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società Assicuratrice o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto si impegna a fornire all'Amministrazione Contraente i dati relativi all'andamento del rischio e dei sinistri eventualmente denunciati dall'inizio del contratto assicurativo con cadenza annuale.

Art. 21 Recesso in caso di sinistro

La Società e/o il Contraente Assicurato hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale. In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice, la stessa rimborserà all'Amministrazione Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 22 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Art. 23 Divieto di subappalto

E' consentito il ricorso al subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 24 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Giuseppe Fragale, dipendente in servizio presso il TAR di Reggio Calabria.

Art. 25 Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente disciplinare ovvero delle condizioni generali di contratto CONSIP ovvero del capitolato tecnico allegato alla RDO, nonché del successivo contratto di fornitura, non risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 806 e ss. del c.p.c..

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente territorialmente il Foro di Catanzaro.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione informa che tutti i dati forniti dalla Società Assicuratrice saranno trattati, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del cd. GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di affidamento ed all'eventuale esecuzione del contratto di fornitura.

La Società Assicuratrice ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Art. 27 Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012)

L'Assicurato/Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario del servizio in argomento, nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso, verranno pagate alla Compagnia Assicuratrice le prestazioni già eseguite.

Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG : Z633DAA3BF.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 30 Trasparenza

Gli atti inerenti alla procedura saranno resi disponibili sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> T.A.R. Calabria Catanzaro.

Art. 31 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Catanzaro, 07 dicembre 2023

**Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Alvaro**

Per presa visione ed accettazione

Firma del legale Rappresentante della Società

ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI

Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi i "beni particolari" ad eccezione di:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere purché di valore singolo per oggetto, oppure per collezione, inferiore a Euro 2.500,00;
- preziosi per un valore complessivo non superiore a Euro 2.500,00.

Attrezzature e arredamento

Mobilio per uffici, arredi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati. Sono esclusi i "beni particolari".

Beni particolari

- a) valori e preziosi;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente 2.500,00 Euro.

Contenuto

Arredamento, arredamento domestico, attrezzature e merci.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione od interrato, affreschi e statue non aventi valore artistico; impianti fissi: elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione.

Se di Classe 1° il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante il tetto).

Se di Classe 2° il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Se di Classe 3° il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti.

Se di Classe 4° il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne, armatura e manto del tetto comunque costruiti.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n°635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "beni particolari", "materiali esplosivi" e "materiali infiammabili".

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

- tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- manto del tetto o copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori di genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

Disposizioni specifiche

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, come specificati nella Scheda Tecnica allegata al preventivo n. 31253207, costituenti parte integrante del presente atto, ed in particolare:

- Incendio
- Acqua condotta
- Acqua piovana
- Allagamenti
- Alluvioni e inondazioni
- Caduta di satelliti e corpi celesti
- Colaggio acqua da impianti di estinzione
- Eventi atmosferici
- Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche
- Fumo
- Gelo
- Grandine
- Implosione
- Onda sonora
- Rigurgito fognature
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio
- Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno
- Sovraccarico neve
- Terremoto
- Urto veicoli
- Anticipo indennizzi
- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- Buona fede
- Dolo e colpa grave
- Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio
- Parziale deroga alla regola proporzionale
- Rovina ascensori e montacarichi

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m da esse;
- i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive

modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto in materia di Limiti di indennizzo.

Per l'esatta delimitazione dei limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si rinvia alla Scheda Tecnica allegata al preventivo n. 31253207, costituente parte integrante del presente atto.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 Garanzie aggiuntive

(INC004) Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC006) Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da acqua penetrata nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe se derivanti da acqua piovana;
- c) dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- d) dei danni a cose e merci poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento del locale;
- e) dei danni a cose poste all'aperto o sottotetto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, dei danni ad enti posti in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC009) Allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da allagamento, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) causati da rigurgito di fognature;
- h) a cose poste in locali interrati o seminterrati;
- i) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo)

previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC010) Alluvioni e inondazioni

La Società, a parziale deroga dell'art.12- "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se

provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC011) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, pari alla percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite", a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nella tabella precedentemente indicata, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

(INC014) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Macchinario, le Attrezzature e l'Arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- 1) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione 'valore a nuovo' non esistesse;
- 2) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad 1), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

b) agli effetti dell'art.21 "Assicurazione parziale" delle C.G. di A., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- 1) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- 2) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- 3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- c) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- d) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- f) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed impianti in stato di attività;
- g) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

(INC023) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

(INC024) Caduta satelliti e corpi celesti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

(INC025) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non risponde:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
- c) i danni causati da umidità, stillicidio;
- d) i danni causati da gelo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC037) Dolo e colpa grave

A parziale deroga dell'art. 12 "Esclusioni" lettera c) delle C.G. di A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

(INC041) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo)

previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC045) Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera h) delle C.G. di A., risponde dei danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, ed apparecchiature elettroniche, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

d) controlli di funzionalità;

e) manutenzione preventiva;

a) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Per la presente garanzia non è operante il disposto in materia di "Assicurazione parziale" delle C.G. di A..

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", che costituisce parte integrante del presente allegato.

(INC050) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

(INC054) Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate avvenuti a seguito di rottura, derivante dal gelo, degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime (escluse le grondaie e i pluviali).

La Società non indennizza:

- a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- b) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- d) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC055) Grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- c) manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", che costituisce parte integrante del presente allegato.

(INC058) Implosione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento, non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione, di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

(INC081) Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o oggetti in genere.

(INC091) PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Caratteristiche dei fabbricati

Le seguenti caratteristiche: strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto e coperture, pareti esterne, coibentazioni, soffittature, rivestimenti, finestrate e lucernari, influiscono sulla valutazione del rischio. Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricati la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta dei fabbricati stessi;

b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;

c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali,

o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;

d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;

e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

II Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

a) 1 kg di materiali esplosivi;

b) 250 kg di materiali infiammabili di tipo A o quantitativo equivalente di materiali infiammabili di altri tipi;

c) 50 kg di merci speciali di categoria D1 o quantitativo equivalente di merci speciali di altre categorie.

(INC092) Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga in materia di "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui al "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; qualora inferiore, il disposto rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Si fa espresso rinvio a quanto stabilito nelle condizioni generali disciplinanti la polizza assicurativa, ed in particolare all'art. 21, costituente parte integrante del presente Capitolato Tecnico.

(INC103) Rigurgito fognature

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali alle cose assicurate conseguenti a trabocco a seguito di occlusione di tubazioni e condutture (escluse le grondaie ed i pluviali) e rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi:

a) i danni derivanti dall'occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;

b) le spese per la demolizione e ripristino di parte del fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare e di eliminare l'occlusione;

c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;

d) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC109) Rovina ascensori e montacarichi

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da caduta di ascensori e montacarichi, a

seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto.

(INC110) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.12 - "Esclusioni", lettere a) e d) delle C.G. di A., costituente parte integrante del presente documento, indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio.

Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell'occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni (ridotti a 15 giorni limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato), decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", costituente parte integrante del presente atto.

(INC112) Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di:

- a) smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- b) franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivanti da infiltrazioni d'acqua;
- c) cedimento del terreno.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono determinati da:

- 1) terremoto ed eruzioni vulcaniche
- 2) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- 3) errata valutazione dei calcoli statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", costituente parte integrante del presente Capitolato Tecnico.

(INC113) Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", costituente parte integrante del presente Capitolato Tecnico.

(INC116) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", costituente parte integrante del presente documento.

(INC119) Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via o sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, costituente parte integrante del presente atto.

Catanzaro, 7 dicembre 2023

**Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Alvaro**

Per presa visione ed accettazione

Firma del legale Rappresentante della Società

**RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

Definizioni specifiche

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali

Danni: morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, affreschi e statue non aventi valore artistico, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; riscaldamento dei locali; di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, in buone condizioni di statica e manutenzione;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società: l'Impresa assicuratrice

Valore fabbricato: costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Disposizioni specifiche

Art. 1 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati descritti in polizza.

Si intendono compresi in garanzia:

- i danni a terzi derivanti dalla proprietà di antenne radio-televisive, dipendenze e pertinenze, giardini, esclusi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli anche elettrici, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
- danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni e condutture;

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. 4 Danni esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- j) a cose altrui derivanti da incendio;
- k) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- l) cagionati da:
1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori
- m) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- p) provocati da campi elettromagnetici;
- q) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- r) derivanti da:
- qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. offshore");
 - condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs").

Art. 5 Valore del fabbricato e assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di un fabbricato, essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Qualora le somme previste dal contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate, di oltre il 20% rispetto all'effettivo valore del fabbricato al momento del verificarsi del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 6 Gestione delle vertenze – spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 8 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R., 30 Giugno 1965, n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:

- prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03;
- addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Art. 9 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 10 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 11 Garanzie aggiuntive

(RCG040) Franchigia assoluta

Le garanzie della sezione RCT si intendono prestate previa detrazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopraindicata.

(RCG123) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali Responsabilità Civile, che costituiscono parte integrante del presente atto, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", costituenti parte integrante del presente Capitolato Tecnico.

(RCG129) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16. lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG211) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. n. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia si intende prestata a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal predetto Decreto legislativo.

Catanzaro, 7 dicembre 2023

**Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Alvaro**

Per presa visione ed accettazione

Firma del legale Rappresentante della Società
